

CONSIGLIO DI STATO

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

PUC CETTI Valerio, nato a La Spezia, il 04 Marzo 1983, residente a La Spezia (SP), Via Pozzuolo Favaro n. 89, (CF PCCVLR83C04E463K), elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. G. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del presente atto,

- Appellato -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro por-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui ufficio è ope legis domiciliato, in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12,

- Ricorrente in appello -

PER LA PRETESA RIFORMA PREVIA SOSPENSIVA

Della sentenza resa inter partes, notificata il 09 Marzo 2010, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I-ter, n. 953/2010, datata 05 Novembre 2009 e depositata il 26 Gennaio 2010.

* * * * *

Si costituisce nel giudizio di appello Puccetti Valerio, ut sopra rappresentato, assumendo, allo stato, le seguenti

CONCLUSIONI

"Adversis rejectis, rigettarsi l'appello e confermarsi la decisione di primo grado.

Protestati i diritti, onorari e rimborso generale spese, maggiorati di C.P.N.A.

4% ed I.V.A. come per legge”

In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza avanzata da parte appellante non risultando dalla sua esecuzione alcun grave danno all’Amministrazione.

L’istanza di revoca e, comunque, di sospensione, avanzata da controparte, della provvisoria esecuzione della sentenza risulta essere totalmente immotivata e carente sia del requisito del *periculum in mora* che del *fumus boni juris* per i motivi esplicitati nel corpo dell’atto dove viene, invece, evidenziato che dalla mancata esecuzione della sentenza deriva un grave ed irreparabile danno tanto per l’Amministrazione che per il Puccetti.

Si offrono in comunicazione:

- 1) Ricorso in appello;
- 2) Fascicolo di 1° grado
- 3) Sentenza notificata;
- 4) Nota ministeriale 10/05/2010;
- 5) Certificazione malattia rara.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nulla di particolarmente “nuovo” espone l’appellante rispetto a quanto già fatto nelle argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di 1° grado.

L’appello appare comunque e pertanto chiaramente infondato.

Infatti, la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si appalesa affatto ineccepibile e inoppugnabile in quanto correttamente e copiosamente motivata.

Sull'ambito applicativo dell'art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151.

Come giustamente fatto rilevare dal TAR Lazio con l'impugnata sentenza n. 953/2010 "La questione posta con il ricorso in esame concerne l'ambito applicativo dell'art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in base al quale "il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retribuitiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione". Destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, il cui art. 1 contiene disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per queste ultime, a tenore del II comma, "s'intendono" tra l'altro, "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie...". Non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato..."L'ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni,

contenuta nel II comma dell'art. 1 del decreto n. 161/01, va dunque integrata, anche ai fini della applicazione dell'art. 42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art. 3, per il quale "il personale militare e le Forze di polizia di Stato", rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Nell'ordinamento della Polizia di Stato ha però fatto successivamente ingresso, nell'ambito del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale Istituzione, prima la norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 170 del 2007 e poi la norma dell'art. 18 del d.P.R. n. 51 del 2009 (decreti rispettivamente di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e di integrazione di tale accordo): norme, entrambe di analogo tenore, che individuano una serie di disposizioni che si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile "oltre a quanto previsto dal d.lgs n. 151 del 2001". Il che, ad una agevole lettura, comporta la oramai pacifica applicabilità al personale di cui è questione anche della disciplina recata dal citato D.L.vo n. 151 del 2001, e quindi del suo art. 42 bis... ..Tuttavia, per quanto qui più direttamente interessa, l'indirizzo restrittivo del Giudice di appello può appunto essere superato proprio in ragione del disposto delle richiamate disposizioni dei sopravvenuti citati D.P.R. n. 170 del 2007 e n. 51 del 2009. E, quindi, quantomeno a partire dalla data di efficacia del d.P.R. n. 170 del 2007 ed in forza dell'esplicito ed in equivoco richiamo contenuto nel citato art. 14, nell'ordinamento della Polizia di Stato trovano oramai applicazione le norme del d.lgs n. 151 del 2001".

In aggiunta a quanto statuito dal Giudice di prime cure, per percepire la differenza dello status delle Forze di Polizia di stato è necessario esaminare il D.P.R. n. 195/1995 che:

1. all'art. 2,

- lettera A) colloca tra le **Forze di Polizia ad ordinamento civile**: la

Polizia di Stato, il Corpo della polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello stato;

- lettera B) colloca tra le **Forze di Polizia ad ordinamento militare**: Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza;
2. **all'art. 3, "Forze di Polizia ad ordinamento civile**-materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione", comma 2, così recita: *"Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge....nell'ambito della Polizia di Stato....le rispettive amministrazioni.....informano le organizzazioni sindacali...in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornalieri....b) la mobilità esterna del personale a domanda c) la definizione delle piante organiche....d) etc..."*
 3. **all'art. 4, "Forze di Polizia ad ordinamento militare** -materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione", comma 2, così recita: *"Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti della legge 11 luglio 1978 n. 382"* (Norme di principio sulla disciplina militare).

Dalla normativa sopra citata emerge che lo *"status"* del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (la Polizia di Stato) è completamente diverso da quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, risultando essere molto più restrittivo mentre gli artt. 14 del D.P.R. 170/2007 e 18 del D.P.R. n. 51/2009, con il richiamo del decreto legislativo n. 151/2001, sono stati recepiti dal legislatore nel quadro normativo in virtù degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.P.R. 195/1995 come da preambolo dei provvedimenti.

Sul profilo della mobilità: la posizione assunta dalla Giurisprudenza.

Il Giudice amministrativo, ripetutamente chiamato a pronunciarsi in ordine all'interpretazione ed applicazione del citato art. 42 bis, per quanto riguarda il profilo della mobilità, ha riconosciuto che *“il dato testuale dell'art. 42 bis contiene espressi riferimenti alla sola ipotesi del trasferimento tra distinte amministrazioni, ma tale circostanza, se è decisiva per consentire di applicare la norma alla mobilità esterna, non basta per escluderne la riferibilità anche a quella interna. Ad avviso del Collegio è determinante, in proposito, il richiamo (operato anche dal TAR Trieste nella citata sentenza n. 706/2004) al principio della continenza, secondo cui il più contiene il meno, in virtù del quale è ragionevole ritenere che l'istituto introdotto dall'art. 42 bis, se certamente riguarda il caso più complesso e oneroso, sotto il profilo organizzativo, della mobilità tra amministrazioni, non può non riguardare anche l'ipotesi minore della mobilità interna alla medesima amministrazione. Se, come è evidente, la norma ha inteso tutelare (attraverso il temporaneo avvicinamento del dipendente al coniuge nei primi tre anni di vita dei figli) la famiglia, e, più specificatamente, l'esercizio delle funzioni genitoriali, conformemente al dettato degli artt. 29-31 della Costituzione, risulterebbe non ragionevole, né proporzionata alle finalità perseguite una lettura della norma stessa di non generalizzata applicazione, dunque, incomprensibilmente discriminatoria”*(Sent. 7/07 TAR Emilia Romagna; in senso conforme Sent. n. 57/06, Sez.I, TAR Lazio; Sent. n.ri 6027/06-7417/06-8127/07 Sez. I Quater, TAR Lazio; Sent. n. 12729/05 Tar Lazio).

Sull'art. 42 bis come norma che attua i principi costituzionali in tema di

tutela della famiglia e dei minori.

Considerato che l'art. 42 bis del d.lgs n. 151/2001 mira a tutelare la famiglia e, nello specifico, l'esercizio della funzione genitoriale, esso deve essere giocoforza inquadrato in un più ampio contesto normativo volto a garantire e a salvaguardare l'unità familiare quale principio di rilevanza costituzionale, espressamente previsto dall'art. 29 della Costituzione. Non può omettere l'Organo Giudicante di rilevare come l'applicazione della disposizione in esame corrisponda ad un principio di civiltà giuridica che trova fondamento:

- non soltanto nel primario valore che la Carta costituzionale assegna, nel vigente ordinamento, all'istituto familiare;
- ma anche in una concreta affermazione del principio di parità fra i sessi (ex art. 3 Cost.), nelle ricadute da esso implicate quanto allo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, della funzione parentale nell'ambito del nucleo familiare, preordinata non soltanto a garantire, a condizioni di parità, l'esercizio di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi, ma anche il mutuo concorso di essi all'assolvimento delle esigenze dei figli minori.

Sulla Giurisprudenza richiamata da controparte nel ricorso in appello.

Il Ministero dell'Interno a suggello della propria tesi difensiva richiama **giurisprudenza totalmente estranea al personale della Polizia di Stato**, in quanto destinatario delle pronunce citate è personale appartenente alla magistratura, all'Arma dei Carabinieri nonché al corpo della Guardia di Finanza e che, secondo il sopra richiamato art. 2, lettera B), del D.P.R. 195/1995, rientra tra le Forze di Polizia ad ordinamento militare, disciplinato dall'art. 3

del D.P.R. n. 151/2001.

Si tratta di un accostamento del tutto arbitrario e pretestuoso, assolutamente inconferente al caso del Puccetti.

A tal proposito lo stesso Tribunale Amministrativo nell'impugnata sentenza così precisa: *“Non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/2001 viene affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di stato”*a riprova del fatto che tra le Forze della Polizia di Stato occorre poi operare l'ulteriore distinguo tra Forze di Polizia ad ordinamento militare e Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Sui dati relativi alla pianta organica delle amministrazioni coinvolte.

Infine, breve cenno riguardo ai dati forniti da parte appellante e relativi alla situazione della pianta organica rispettivamente della Questura di La Spezia, della Sezione della Polizia Stradale di La Spezia e della Sezione della Polizia Stradale di Casale Monferrato SUD nonché della Sottosezione Auto stradale di Brugnato (SP).

I dati forniti dal Ministero dell'Interno sono completamente errati, per non dire falsi, e la motivazione è presto spiegata.

Come si evince da nota del Ministero dell'Interno, datata 10 maggio 2010, che viene offerta in comunicazione, in base al titolo II, Capo I, art. 26 della convenzione Aiscat, la sottosezione di Casale Monferrato è da considerarsi “semplice”, ovvero reparto che effettua n. 4 pattuglie giornaliere e servizio pronto impiego, e, pertanto, con riferimento a tale reparto non può ritenersi

più attuale il dato relativo alla forza organica del D.M. '89 indicato in 43 unità.

Di fatto il contratto è stato revisionato stante la carenza cronica di uomini e mezzi su tutto il territorio nazionale per cui a Casale Monferrato è previsto un organico di 29 agenti per garantire 4 pattuglie giornaliere.

Alla data del 05 Maggio 2010 questa risulta essere la reale situazione:

A) CASALE MONFERRATO (AL):

forza organica prevista: 29 unità

forza effettiva: 30 unità

deficienza organica: 0

B) SOTTOSEZIONE BRUGNATO:

forza organica prevista: 32 unità

forza effettiva: 30 unità

deficienza organica: 2 unità

C) SEZIONE POLIZIA STRADALE BRUGNATO:

forza organica prevista: 52 unità

forza effettiva: 43 unità

deficienza organica: 9 unità

D) QUESTURA LA SPEZIA:

forza organica prevista: 144 unità

forza effettiva: 113 unità

deficienza organica: 16 unità

Come si può agevolmente notare **la Sottosezione di Casale Monferrato, reparto di appartenenza del Puccetti si trova ad essere, paradossalmente, addirittura in soprannumero con all'attivo 30 unità rispetto alle 29 previste.**

Le Sezioni della Polizia Stradale di Brugnato, la Sottosezione di Brugnato e la

Questura di La Spezia sono in palese deficit di organico rispetto a quello previsto.

Oltre a ciò si aggiunga che i reparti polstrada di Brugnato e La Spezia hanno problematiche di gran lunga più impegnative di quelle di Casale Monferrato (AL), presentando ulteriori necessità sotto l'aspetto della sicurezza, data anche la presenza del porto.

A parere di questa difesa la situazione testè indicata è tale da escludere a priori una richiesta di accoglimento della sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza a meno di non voler incorrere **in palesi censure di contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta oltreche di eccesso di potere dato che nel reparto di appartenenza del Puccetti (Casale Monferrato) vi è una forza organica effettiva superiore a quella richiesta mentre tutti i reparti citati per la c.d. "aggregazione prolungata" risultano essere fortemente sotto organico.**

Ma vi è di più. L'accoglimento dell'istanza di sospensiva avanzata dal Ministero dell'Interno oltre che procurare un grave ed irreparabile danno al Puccetti, sia di ordine economico che affettivo, compromettendone il sereno ed efficace svolgimento del servizio- dal momento che l'agente Puccetti è costretto a viaggiare alla fine della turnazione continuativa per le necessità familiari, addirittura fra un turno e l'altro, e questi quotidiani spostamenti incidono negativamente sia sul bilancio sia sullo stesso menage familiare, ulteriormente provato dalla nascita del secondo figlio Gabriele, nato il 03 Novembre 2009, portatore di malattia rara- come da certificazione medica allegata- non permettendo di realizzare l'assolvimento delle quotidiane esigenze dei due figli Mattia e Gabriele, pur previste e garantite a livello costituzionale- **Io**

procura ancor di più all'Amministrazione appellante, posto che, così agendo, la stessa Amministrazione si priva di una unità organica, negandosi del tutto inopinatamente ed irragionevolmente, la possibilità di operare con la dovuta efficienza e solerzia, in uno dei reparti richiesti che come dimostrato sono tutti sott'organico!.

Ciò per un vero senso di giustizia.

ROMA, Lì 11 MAGGIO 2010

(Avv. G. S. Assennato)